

Circol@re nr. 03 del 17 gennaio 2020

IMPIANTI CARBURANTI

AVVIO GRADUALE DELL'OBBLIGO DI

TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

a cura del Dott. Daniele LAURENTI, commercialista e revisore legale

Con Provvedimento congiunto Agenzia Dogane e Monopoli ed Agenzia delle Entrate datato **30 dicembre 2019**, è stato ridefinito il calendario degli obblighi di **memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei "corrispettivi fuel"**, ovvero l'adempimento previsto **a carico dei distributori di carburante con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori**. Il Provvedimento, emanato in modifica del precedente Provvedimento 28 maggio 2018, n. 106701, ha integralmente rivisto la tempistica inizialmente delineata, prevedendo il progressivo ampliamento dei soggetti obbligati, secondo **un calendario a scaglioni che vedrà quale termine ultimo il 1° gennaio 2021**.

PREMESSA

Secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 1 bis, del D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 127, **a partire dal 1° luglio 2018 sarebbero dovuti entrare in vigore gli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica** dei dati dei corrispettivi relativi alle **cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori (cd. "corrispettivi fuel")**.

Il dispositivo di norma prevedeva, sin dalla sua iniziale stesura, che **la concreta attuazione della disposizione dovesse dipendere da uno specifico provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate**, emanato d'intesa con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Tramite tale provvedimento **avrebbero dovuto essere definite le informazioni da trasmettere, i termini per la trasmissione stessa e tutti gli aspetti tecnici** che avrebbero consentito di materialmente adempiere al nuovo obbligo.

In osservanza di quanto sopra, in data **28 maggio 2018** era stato emanato il **Provvedimento n. 106701, con il quale era stato definito il tracciato telematico da utilizzarsi** per la trasmissione dei dati, e le modalità attuative.



In particolare, si ricorda che la trasmissione dei "corrispettivi fuel" deve avvenire tramite l'invio di un flusso di dati diretto all'Agenzia delle dogane e dei monopoli (e non all'Agenzia delle Entrate). Il tracciato, infatti, è stato pensato nell'ottica di soddisfare esigenze diverse con un'unica trasmissione: **invio dei dati utili alla tenuta del registro di carico e scarico di cui all'art. 25, co. 5, del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 e, contemporaneamente, dei dati rilevanti ai fini fiscali**. Questi ultimi vengono forniti direttamente dall'Agenzia Dogane all'AdE

LE TEMPISTICHE PREVISTE ORIGINARIAMENTE DAL PROVVEDIMENTO N. 106701/2018

Il Provvedimento n. 106701/2018, in osservanza di quanto previsto dall'art. 2, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 127/2015, aveva previsto un'introduzione graduale degli obblighi.



In particolare, si ricorda che **erano obbligati dal 1° luglio 2018 solo gli impianti di distribuzione stradale di benzina e gasolio ad elevata automazione**, ovvero gli impianti in cui il rifornimento può avvenire **unicamente in modalità self service prepagato e muniti di sistemi automatizzati di tele-rilevazione** dei dati di impianto, di terminali per il pagamento tramite accettatore di banconote e moneta elettronica (bancomat, carte di credito, prepagate, etc.) **e di sistemi informatici per la gestione in remoto dei dati di carico e di scarico** delle quantità di carburante.

Per quanto riguarda **gli impianti di distribuzione non ad elevata automazione**, invece, il testo originario del Provvedimento n. 106701/2018 **prevedeva che con successivo provvedimento** del Direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e sentito il Ministero dello sviluppo economico, **sarebbero stati definiti ulteriori termini di avvio graduale dell'obbligo**, precisando altresì che il termine ultimo di avvio dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica delle informazioni **dovesse essere il 1° gennaio 2020**.

Quest'ultimo passaggio era stato **fonte di grande preoccupazione** tra gli operatori di settore, posto che dopo il Provvedimento del maggio 2018 alcun ulteriore disposizione era stata emanata, e **con l'approssimarsi del 1° gennaio 2020 non era del tutto chiaro se ciò comportasse l'avvio "diffuso" dell'obbligo**, indipendentemente dalle caratteristiche dell'impianto, oppure se si dovesse attendere ulteriori provvedimenti.



A chiarire il quadro è infine intervenuto il **Provvedimento del 30 dicembre 2019** che, modificando il tenore del precedente Provvedimento del maggio 2018, **è andato a definire un nuovo calendario degli obblighi**, scaglionato nel tempo e che **tiene in considerazione la variabile della dimensione dell'impianto**, valutata avendo quale riferimento la **quantità di carburante (benzina e gasolio) erogata nel 2018**.

LE NUOVE TEMPISTICHE FISSATE DAL PROVVEDIMENTO 30 DICEMBRE 2019

A seguito delle modifiche introdotte in data 30 dicembre 2019, gli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi fuel, relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motore, scattano:

- **dal 1° gennaio 2020** a carico degli impianti che **nel 2018** hanno erogato complessivamente benzina e gasolio, destinati a essere utilizzati come carburanti per motore, **per una quantità superiore a 3 milioni di litri**;
- **dal 1° luglio 2020** a carico degli impianti che, **nel 2018**, hanno erogato complessivamente benzina e gasolio, destinati a essere utilizzati come carburanti per motore, **per una quantità superiore a 1,5 milioni di litri**;
- **dal 1° gennaio 2021** per **tutti gli ulteriori impianti** di distribuzione di benzina e gasolio.

AVVIO CON TEMPI ALLARGATI DAL 1° GENNAIO 2020

Per quanto riguarda i nuovi soggetti **obbligati dal 1° gennaio 2020**, ovvero gli impianti che **nel 2018** hanno erogato complessivamente benzina e gasolio, destinati a essere utilizzati come carburanti per motore, **per una quantità superiore a 3 milioni di litri**, il Provvedimento 30 dicembre 2019 dispone altresì che, al fine di consentire un avvio graduale, **l'invio dei corrispettivi** relativi ai mesi di **gennaio, febbraio e marzo 2020** possa avvenire **entro il 30 aprile 2020**.

Posto che **a regime** i corrispettivi telematici "fuel" **devono essere trasmessi entro la fine del mese successivo** (fatto salvo quanto precisato al punto successivo), **di fatto le trasmissioni dei dati relativi ai mesi di gennaio e febbraio godranno di termini allargati**

TERMINI DI TRASMISSIONE PIÙ AMPI PER I TRIMESTRALI IVA

Secondo quanto originariamente previsto dal Provvedimento del maggio 2018, **la trasmissione dei dati deve avvenire con cadenza mensile, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.**

Il Provvedimento del 30 dicembre 2019 conferma tale impostazione, e tuttavia offre una nuova opportunità, riservata ai **contribuenti che liquidano l'IVA a cadenza trimestrale.**

Costoro, infatti, **potranno scegliere di trasmettere i corrispettivi – anziché mensilmente – entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.**

Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito

www.studiocla.it

oppure sulla nostra pagina [Facebook](#)

